

ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 12 FEBBRAIO
2005 PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE
DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE
IMPRESSE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

L'8 dicembre 2007, in Roma

tra

- ABI

e

- DIRCREDITO-FD (*)

- FABI

- FALCRI

- FIBA-CISL

- FISAC-CGIL

- SILCEA

- SINFUB (*)

- UGL CREDITO

- UILCA

si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

(*) Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali.

Art. 1

Al Cap. II (Sistema di relazioni sindacali) del ccnl 12 febbraio 2005 viene inserita la seguente "Premessa":

Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore del credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale di categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale, fermo che, alla luce del Protocollo del 23 luglio 1993 e di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto, i livelli di contrattazione sono due, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione delle materie trattate ai diversi livelli.

In considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti dimensioni delle imprese e dei gruppi bancari, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.

Art. 2

L'art. 5 (Assetti contrattuali – Decorrenze e scadenze) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre **2010**.

Art. 3

L'art. 6 (Procedura di rinnovo), comma 1, del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative **sei** mesi prima della scadenza del presente contratto.

Art. 4

L'art. 8 (Osservatorio nazionale), comma 1, lettere c) e i), del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

c) evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali, **con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;**

i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea, **con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;**

Art. 5

L'art. 10 (Incontro annuale) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Al comma 1, lettera A), è aggiunto il seguente punto 4:

4. verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli Accordi aziendali o di gruppo ex artt. 14, 17 e 18.

Il comma 1, lettera B), punto 4, è così sostituito:

4. Andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte per singole unità produttive, **ivi compresi gli stage.**

Il comma 1, lettera D), punto 2, è così sostituito:

2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi, **nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia.**

Il punto 1 della Nota a verbale è così sostituito:

1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l'impresa suddivide le informazioni – **che saranno fornite anche in formato elettronico** – per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.

Art. 6

L'art. 11 (Incontri semestrali) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale **e le osservazioni dei rappresentanti sindacali aziendali** saranno inserite in apposito verbale.

Il comma 5 è così sostituito:

5. Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all'impresa i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a **tre** ovvero a **quattro** per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.

Il comma 7 è così sostituito:

7. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale, **verrà fornita una informativa in merito agli eventi criminosi** e potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale o a livello di gruppo.

Art. 7

L'art. 12 (Pari opportunità) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Possono costituirsi aziendali Commissioni **miste** per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l'obiettivo di valorizzare le risorse **femminili**.

Il comma 4 è così sostituito:

4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire **alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all'articolo che segue.**

E' aggiunto il seguente ultimo comma:

Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:

- **iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;**
- **politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;**
- **piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.**

Art. 8

Si aggiunge al ccnl 12 febbraio 2005 il seguente art. 12 bis (Commissione nazionale sulle pari opportunità):

1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari opportunità.

2. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:

- **stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;**
- **fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;**
- **sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale.**

Art. 9

L'art. 16 (Appalti) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 2 è così sostituito:

2. L'impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica **agli organi di coordinamento e alle rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza**, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.

Il comma 4 è così sostituito:

4. L'impresa che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all'area contrattuale, così come indicato all'art. 3, **ovvero ad imprese, anche facenti parte del gruppo bancario, con sede all'estero**, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali **ex art. 20 del presente contratto**, i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrono, cambiamenti di mansioni).

Art. 10

L'art. 17 (Occupazione) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare, **anche nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004.**

Art. 11

Si aggiunge al ccnl 12 febbraio 2005 il seguente art. 18 bis (Relazioni sindacali di gruppo):

1. Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell'organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell'art. 21 dell'accordo 13 dicembre 2003 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono – con il consenso successivo degli organismi sindacali aziendali interessati, di cui all'art. 20 del presente contratto – definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 44, 63, 67, 77 e 81 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali.

2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 14, 17 e 18 del presente contratto.

3. In particolare, possono essere definite d'intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l'erogazione del premio aziendale, nonché i relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 41 del presente contratto.

4. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.

5. La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2008 per una verifica volta a confermarne, o meno, la permanenza in vigore.

Art. 12

L'art. 22 (Controlli a distanza) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Le Parti stipulanti **attiveranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto** una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative **ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.**

In calce al Cap. II del ccnl 12 febbraio 2005 si inseriscono le seguenti Dichiarazioni delle Parti:

1) Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 74 del 2 aprile 2002 per le imprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria, alla luce anche della Direttiva UE n. 109 del 20 novembre 2006.

In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi "casa madre" in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale.

2) Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 dell'accordo 13 dicembre 2003 in materia di libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di competenza.

3) Le Parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi bilaterali (Osservatorio nazionale sull'andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.

4) Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un'apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l'art. 5 del d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.

5) Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 4 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e/o di gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazione di piani industriali, incontri annuali e

semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 4.

6) Le Parti convengono di convocare entro il primo semestre 2008 la Conferenza congiunta prevista all'ultimo comma della Parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno 2004, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde e della strategia di Lisbona.

Art. 14

All'art. 6 (Trattamento per i dirigenti sindacali) dell'accordo 13 dicembre 2003 in tema di libertà sindacali sono aggiunti i seguenti commi:

I dirigenti sindacali assenti dal servizio per periodi significativi per l'esercizio di cariche sindacali di cui al presente accordo saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.

Le aziende favoriranno inoltre, anche ai fini di cui all'art. 64 del presente contratto, la partecipazione dei dirigenti sindacali distaccati a tempo pieno o assenti dal servizio per periodi significativi, ai sensi dell'accordo 13 dicembre 2003 in tema di libertà sindacali, a corsi di formazione, concordandone con l'interessato le relative modalità.

Art. 15

All'art. 16 (Albi sindacali) dell'accordo 13 dicembre 2003 in tema di libertà sindacali è aggiunto il seguente ultimo comma:

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le aziende provvederanno - ove tecnicamente possibile e definendo le relative modalità attuative - alla istituzione di una bacheca elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 16

L'art. 23 (Contrattazione integrativa aziendale) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. I contratti integrativi aziendali hanno durata **triennale** e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il comma 12 è così sostituito:

Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:

- a) premio aziendale;
- b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
- c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;
- d) assistenza sanitaria;**
- e) previdenza complementare.**

Il comma 14 è così sostituito:

14. Per la presente tornata contrattuale, i contratti integrativi aziendali non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio **2008** e scadranno il 31 dicembre **2011**.

Viene aggiunta in calce la seguente **Dichiarazione delle Parti**:

Le Parti confermano il proprio forte impegno affinché il premio aziendale abbia le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale ai sensi dell'art. 41 e ribadiscono la necessità di un fermo richiamo a tutti i soggetti coinvolti al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione integrativa aziendale previsti dal presente contratto nazionale.

Art. 17

L'art. 24 (Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti – Controversie collettive aziendali), comma 5, del ccnl 12 febbraio 2005, è sostituito dal seguente:

5. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l'obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, **in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali.**

La "Premessa" al Cap. IV (Politiche attive per l'occupazione) è sostituita dalla seguente:

Le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l'occupazione è finalizzata:

- a non disperdere il patrimonio umano e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici;
- a favorire l'occupazione stabile;
- a favorire le esigenze di flessibilità delle imprese che operano in un mercato aperto e competitivo, anche internazionale.

In coerenza con tali obiettivi le imprese valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, i lavoratori/lavoratrici assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato.

Resta fermo che nei confronti del medesimo lavoratore/lavoratrice ciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.

Per il periodo di vigenza del presente contratto le imprese non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente, lavoro ripartito e lavoro a chiamata.

Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di occupazione, le imprese potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell'accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto.

Le Parti, comunque, si incontreranno entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. per esaminare congiuntamente le modifiche legislative che interverranno in materia di mercato del lavoro in attuazione del Protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007, con particolare riguardo all'apprendistato professionalizzante, al lavoro a tempo parziale, al contratto di inserimento, ai contratti di somministrazione ed ai contratti a tempo determinato, ferma nel

frattempo l'applicazione delle relative norme di legge e di contratto vigenti.

In conseguenza di quanto sopra, sono depennati l'art. 28 e il Chiarimento delle parti in calce all'art. 25 del ccnl 12 febbraio 2005.

Art. 19

L'art. 25 (Apprendistato professionalizzante) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore/lavoratrice è inquadrato **al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dalle norme richiamate al comma precedente. Trascorsi i primi 18 mesi viene attribuito all'interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo - corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. A far tempo dalla data di stipulazione del presente contratto tale previsione si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente ai sensi dell'art. 25 del ccnl 12 febbraio 2005.**

Il comma 4 è così sostituito:

4. Il contratto di apprendistato ha una durata **massima** di 4 anni.

Il comma 8 è così sostituito:

8. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l'impresa conserva il posto e, **in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato**, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:

- **6** mesi in caso di comportamento c.d. secco,
- **8** mesi in caso di comportamento c.d. per sommatoria.

Art. 20

L'art. 26 (Somministrazione di lavoro) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall'impresa non può superare il 5% del personale dipendente dall'impresa medesima con contratto a tempo indeterminato. **La predetta percentuale è pari al 8% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.**

Art. 21

L'art. 27 (Contratto di inserimento) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di inserimento utilizzati dall'impresa, in applicazione dell'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 (in appendice n. 9), non può superare il 5% del personale dipendente dall'impresa stessa con contratto a tempo indeterminato. **La predetta percentuale è pari al 8% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.**

Art. 22

Alla lettera e) del comma 15 dell'art. 29 (Lavoro a tempo parziale) del ccnl 12 febbraio 2005, è aggiunto il seguente periodo:

In alternativa al compenso per lavoro supplementare il lavoratore/lavoratrice può optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore di cui all'art. 97 del presente contratto.

Art. 23

Al Cap VI (Politiche attive per l'occupazione) del ccnl 12 febbraio 2005 è aggiunta la seguente Dichiarazione delle Parti:

Le Parti stipulanti auspicano che le imprese e i gruppi bancari dedichino, nell'elaborazione dei piani industriali, attenzione agli assetti, anche occupazionali, del sistema creditizio nel Mezzogiorno d'Italia.

Art. 24

L'art. 39 (Tabelle retributive e struttura della retribuzione) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

1. Per il periodo intercorrente tra il **1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2007**, viene riconosciuto **un importo** sotto forma di "una tantum" (**v. tabella allegata**), **al netto di quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale, che cesserà comunque di essere corrisposta dal 1° gennaio 2008.**

Tale importo:

- è computato, pro quota, in relazione all'eventuale minor servizio retribuito prestato dall'interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti stessi. **Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;**
- viene "tabellizzato" a far tempo dal **1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all'alinea che precede.**

2. Per il periodo **1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010**, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate.

3. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle.

4. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.

NORMA TRANSITORIA

Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il **1° gennaio 2006** e la data di stipulazione del presente accordo, gli effetti economici

relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex d.m. 28 aprile 2000, n. 158 e **d.m. 28 aprile 2006, n. 226.**

Art. 25

L'art. 41 (Premio aziendale) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella **contrattazione integrativa aziendale di cui all'art. 23** presso ciascun istituto, **fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 bis**, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio verrà parametrato in base all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

L'accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine, l'ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.

Art. 26

L'art. 44 (Sistema incentivante) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il comma 4 è così sostituito:

4. Gli anzidetti elementi – che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L'impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004.

Trascorsi 10 giorni dall'inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l'assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati.

Al termine della procedura, **della durata complessiva di 20 giorni**, l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.

In conseguenza di quanto sopra è depennato il comma 8.

Il Chiarimento a verbale è così sostituito:

Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell'ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità **e che i sistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in tema di compliance.**

Viene aggiunta in calce la seguente Raccomandazione:

Le Organizzazioni sindacali raccomandano alle aziende che in occasione delle c.d. "campagne prodotto" si ispirino ai medesimi principi adottati per il sistema incentivante di cui al Chiarimento a verbale che precede.

Art. 27

L'art. 49 (Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 3 è così sostituito:

3. L'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali **e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del presente contratto**, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.

Il comma 4 è così sostituito:

4. Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui sopra, le imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e **gli otto** anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

Art. 28

L'art. 50 (Malattie e infortuni) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il comma 9 è così sostituito:

9. Le imprese segnaleranno, **con un mese di anticipo**, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, **la** scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.

Viene aggiunta in calce la seguente Raccomandazione:

ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravità.

Art. 29

L'art. 53 (Lavoratori/lavoratrici studenti) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il comma 7 è così sostituito:

7. Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l'assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di € **133,51**.

Il comma 8 è così sostituito:

8. Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo l'assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di:

- € **136,35** al conseguimento della laurea;
- € **85,22** al conseguimento della laurea magistrale.

Art. 30

L'art. 57 (Videoterminali) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

La Nota a verbale è così sostituita:

Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato **in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause**, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 31

L'art. 59 (Indennità per centralinisti non vedenti) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

L'indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985 è fissata in € **6**, elevata ad € **7** in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni.

Art. 32

L'art. 73 (Definizione e inquadramento), comma 6, del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

6. Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale.

In conseguenza di quanto sopra sono depennati i comma 7, 10, 11 e 12.

Art. 33

L'art. 76 (Scatti di anzianità), comma 3, del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

3. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei quadri direttivi, **che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007**, emerga che l'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a € **3.000**, l'impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di "assegno ex intesa **8 dicembre 2007**". L'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L'assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.

Viene aggiunta in calce la seguente Norma transitoria:

Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, avvenuti fino al 31 dicembre 2007, resta in vigore la previsione relativa all'"assegno ex intesa 11 luglio 1999", di cui all'art. 76, comma 3, del ccnl 12 febbraio 2005.

Art. 34

L'art. 77 (Formazione e sviluppo professionale) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla individuazione da parte dell'impresa di figure professionali – correlate ai diversi livelli di responsabilità – sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale. **Ai fini del coinvolgimento sindacale in tema di sviluppo professionale si applica l'art. 67 del presente contratto.**

Art. 35

L'art. 79 (Trasferimenti) del ccnl 12 febbraio 2005 è modificato come segue:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto **47** anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.

Art. 36

L'art. 97 (Banca delle ore - Lavoro straordinario) del ccnl 12 febbraio 2005, è modificato come segue:

Il comma 10 è così sostituito:

10. Nei casi di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità, **aspettative retribuite e non** - che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

Il comma 15 è così sostituito:

15. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria **calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5)** ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:

- 25% nei giorni feriali;
- 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);
- 55% di notte (fra le 22 e le ore 6);
- 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.

In conseguenza di quanto sopra sono depennati i commi 16 e 17.

Art. 37

L'appendice n. 4 (Impegni delle Parti nazionali) in calce al ccnl 12 febbraio 2005, è integrata come segue:

Commissioni nazionali di studio

Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio per esaminare, ai fini di un riordino dell'attuale normativa contrattuale, le seguenti tematiche:

- **orari speciali, entro il 2008;**
- **scatti di anzianità e scala parametrica, nel primo semestre del 2010.**

Art. 38

Commissione nazionale di studio in tema di salute e sicurezza

Le Parti stipulanti attiveranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di studio per verificare l'attualità dell'Accordo nazionale 12 marzo 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 39

Nel Cap. VIII (Politiche sociali e di salute e sicurezza) del ccnl 12 febbraio 2005 si inserisce il seguente articolo:

Long term care

Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre con decorrenza 1° gennaio 2008 una copertura assicurativa per *long term care*, in relazione all'insorgenza di eventi imprevisi ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.

Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari a € 50 procapite a carico dell'impresa, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.

Ai fini dell'attuazione di quanto precede, nell'ambito della Casdic si avvieranno, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell'istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all'attivazione dell'istituto; modalità anche temporali del versamento).

Art. 40

Le Parti stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai fini della verifica da effettuare alla scadenza del ccnl, ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993, le Parti si danno atto che i valori inflattivi considerati nell'accordo di rinnovo del ccnl 12 febbraio 2005 sono i seguenti:

- 2008 1,7%;
- 2009 1,5%;
- 2010 1,5%.

8.12.2007

Roma, 8 dicembre 2007

Spettabile
Associazione Bancaria Italiana

Le OO.SS. precisano, ai fini del consenso degli organismi sindacali aziendali di cui all'art. 18 bis dell'accordo di rinnovo 8 dicembre 2007, che gli stessi, per ogni singola azienda, potranno aderire al Protocollo di intesa di gruppo solo all'unanimità.

Qualora l'unanimità non venga raggiunta, le materie oggetto del Protocollo di gruppo continueranno a permanere nella titolarità delle parti aziendali.